

Osservazioni/proposte documento di consultazione delibera ART 189/2023

PUNTO DELLA MISURA/ ANNESSO / QUESITO RIFERIMENTO	CITAZIONE DEL TESTO OGGETTO DI OSSERVAZIONE/PROPOSTA	INSERIMENTO DEL TESTO EVENTUALMENTE MODIFICATO O INTEGRATO	BREVE NOTA ILLUSTRATIVA DELL'OSSERVAZIONE/DELLE MOTIVAZIONI SOTTESE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA O INTEGRAZIONE
Definizioni – g)	<i>g) contratto di servizio</i>		Appare necessario che il provvedimento identifichi gli specifici indici per la univoca e certa qualificazione di un affidamento di servizi di TPL in termini di appalto ovvero di concessione, poiché, per un verso, non si ravvisano nel panorama di riferimento (incluse le pronunce giurisprudenziali) chiari indirizzi per tale qualificazione, e non risulta in sé sufficiente il solo generico richiamo al principio della consistenza ed imputazione del rischio gestionale; per altro verso, è indubbiamente necessaria massima chiarezza al riguardo, considerato che le norme di riferimento per l'affidamento del contratto e per la sua esecuzione mutano significativamente in dipendenza di detta alternativa qualificazione (che non può pertanto assumere un criterio “nominalistico”/formalistico né vedere applicazione disomogenea da parte dei diversi EA).
Definizioni – z) – Annesso 6	<i>z) Piano Economico-Finanziario (PEF): documento di programmazione della gestione, che contiene lo sviluppo temporale di dati e indicatori economici, patrimoniali e finanziari nel periodo di vigenza contrattuale. In caso di gara, il PEF è predisposto dall'EA al fine di determinare il corrispettivo a base d'asta (di seguito: PEF simulato) e dal PG con lo scopo di formulare la</i>	<i>z) Piano Economico-Finanziario (PEF): documento di programmazione della gestione, che contiene lo sviluppo temporale di dati e indicatori economici, patrimoniali e finanziari nel periodo di vigenza contrattuale. In caso di gara, il PEF è predisposto dall'EA al fine di determinare il corrispettivo a base d'asta (di seguito: PEF simulato) e dal PG con lo scopo di formulare la propria offerta (di seguito: PEF di gara); il PEF simulato è incluso tra la documentazione di gara,</i>	Non si ravvisano ragioni per non prevedere l'ostensione del PEF simulato nell'ambito della documentazione di gara. Tale ostensione appare anzi elemento di chiarezza e di necessaria trasparenza. Si propone pertanto anche l'aggiornamento dell'Annesso 6

	<p><i>propria offerta (di seguito: PEF di gara); in esito alla gara, il documento redatto dall'IA rappresenta il PEF del CdS; per PEF consuntivo si intende il documento redatto al termine di ciascun periodo regolatorio al fine di verificare l'equilibrio economico/finanziario, attraverso il confronto tra il PEF del CdS iniziale o del precedente periodo; allo scopo, il PEF consuntivo contiene i dati rilevati a consuntivo per i periodi passati e previsionali aggiornati per i restanti periodi.</i></p>	<p><i>rientrando tra le informazioni minime da fornire a ciascun PG ai sensi dell'annesso 6; in esito alla gara, il documento redatto dall'IA rappresenta il PEF del CdS; per PEF consuntivo si intende il documento redatto al termine di ciascun periodo regolatorio - in relazione agli affidamenti disposti a norma dell'art. 5, paragrafi 2, 4, 5 o 6 del Regolamento CE 1370/07 - ovvero in occasione di istanze di riequilibrio avanzate dall'IA in relazione agli affidamenti competitivi - al fine di verificare l'equilibrio economico/finanziario, attraverso il confronto tra il PEF del CdS iniziale o del precedente periodo; allo scopo, il PEF consuntivo contiene i dati rilevati a consuntivo per i periodi passati e previsionali aggiornati per i restanti periodi.</i></p>	<p>– Tabella 3, con l'inclusione del PEFS tra la documentazione da rendere disponibile nell'ambito di disciplinare/data room.</p> <p>La presentazione di un PEFC al termine di ciascun periodo regolatorio, al fine di una verifica delle compensazioni erogate/da erogarsi, appare pertinente in relazione ai soli affidamenti disposti a norma dell'art. 5, paragrafi 2, 4, 5 o 6 del Regolamento CE 1370/07, ai quali soltanto è riferita l'applicazione dell'Allegato 1 del medesimo Regolamento.</p> <p>Nel caso di affidamenti competitivi la garanzia dell'assenza di sovra-compensazioni è acquisita in virtù di un duplice passaggio: a monte, la predisposizione di un PEF che tiene conto dei costi efficienti di produzione del servizio oggetto di affidamento (DM 157/2018), ed a valle il portato della competizione. In un tale quadro, perimetrato dal PEF elaborato dall'IA (in coerenza con il PEF simulato) e parte del Contratto di servizio, verifiche posteriori appaiono da limitare al prodursi di eventi imprevisti e di carattere eccezionale che, non trovando adeguati contrappesi, determinano uno squilibrio.</p> <p>Peraltro, il linea generale, fatta eccezione per talune previsioni risultanti dal confronto tra <i>Annesso 8a)</i> e <i>Annesso 8b)</i>, si ravvisa una generale assimilazione tra regolazione per gli affidamenti competitivi e per gli affidamenti non competitivi (plasticamente rappresentata anche dall'<i>Annesso 1)</i>; il che non pare rispondente agli indirizzi sottesi al Regolamento CE 1370/07, nonché al D.lgs 201/2022 (i cui contenuti appaiono in linea anche con gli obiettivi principali del Libro bianco della Commissione del 12 settembre 2001; obiettivi che nel "mercato nazionale" paiono ancora lungi dal realizzarsi e che, a sommo avviso della scrivente, bisognerebbero di diffuso ed omogeneo presidio a tutti i livelli regolatori).</p>
--	--	--	---

<p>Misura 1.4</p>	<p><i>c) ai CdS vigenti, in occasione della revisione del PEF al termine del periodo regolatorio e, in ogni caso, in occasione di revisione contrattuale del CdS con contestuale revisione del PEF.</i></p>	<p><i>e) ai CdS vigenti, in occasione della revisione del PEF al termine del periodo regolatorio e, in ogni caso, in occasione di revisione contrattuale del CdS con contestuale revisione del PEF.</i></p>	<p>A parte quanto sopra detto a proposito della disciplina pertinente il PEFC, un'applicazione sostanzialmente retroattiva della delibera quale quella figurata dalla lettera c) appare anche foriera di contenziosi, condotte disomogenee da parte degli EA e comunque priva di adeguato supporto normativo.</p> <p>Anche la previsione di cui alla lett. c) potrebbe essere riferita ai soli affidamenti disposti a norma dell'art. 5, paragrafi 2, 4, 5 o 6 del Regolamento CE 1370/07, essendo per essi confermativa di parametri di presidio di tali affidamenti nella sostanza già vigenti.</p> <p>In coerenza con quanto sopra osservato, meriterebbe revisione anche la Misura 17 della Delibera 154/2019.</p>
<p>Misura 1.8</p>	<p><i>8. In caso di proroga di un CdS ai sensi dell'articolo 4, par. 4, del regolamento (CE) 1370/2007, l'EA tiene conto delle modifiche normative e regolatorie intervenute nel settore del TPL, adottando le disposizioni che costituiscono condizioni più favorevoli per la gestione del servizio oggetto di affidamento, con riferimento a:</i></p> <p><i>a) l'allocazione dei rischi e la relativa matrice di riferimento (Misura 13, Annesso 4);</i></p> <p><i>b) la predisposizione di un PEF per il periodo di affidamento interessato (Misura 15, Annesso 5), oggetto di verifica periodica dell'equilibrio economico-finanziario del CdS (Misura 26);</i></p> <p><i>c) l'individuazione di specifici obiettivi di efficacia ed efficienza</i></p>	<p><i>8. In caso di proroga di un CdS ai sensi dell'articolo 4, par. 4, del regolamento (CE) 1370/2007, l'EA tiene conto delle modifiche normative e regolatorie intervenute nel settore del TPL eventualmente applicabili ratione temporis, adottando disposizioni che salvaguardano l'equilibrio dell'affidamento e costituiscono condizioni più favorevoli per la gestione del servizio oggetto di affidamento, con riferimento a:</i></p> <p><i>a) l'allocazione dei rischi e la relativa matrice di riferimento (Misura 13, Annesso 4);</i></p> <p><i>b) la predisposizione di un PEF per il periodo di affidamento interessato (Misura 15, Annesso 5), oggetto di verifica periodica dell'equilibrio economico-finanziario del CdS (Misura 26);</i></p> <p><i>c) l'individuazione di specifici obiettivi di efficacia ed efficienza (Misura 16,</i></p>	<p>La proposta di revisione risponde anzitutto all'esigenza di evitare conflitti nell'identificazione delle condizioni temporali di applicazione di una regolazione di diversa fonte.</p> <p>La nozione di "condizioni più favorevoli per la gestione del servizio" appare suscettibile delle più diverse (e fin anche opposte) interpretazioni e, quindi, di condotte disomogenee degli EA, con conseguenti squilibri.</p> <p>Anche al fine di evitare equivocità o contraddizioni, appare utile richiamare quale principio guida della proroga a norma dell'articolo 4, § 4 del Regolamento CE 1370/07 unicamente quello dell'equilibrio dell'affidamento, applicabile tanto agli affidamenti competitivi, quanto agli affidamenti non competitivi.</p>

	<p>(Misura 16, Annesso 7), oggetto di adeguato monitoraggio e rendicontazione (Misura 25), e la predisposizione del correlato PAD.</p> <p>Ai fini di garantire adeguate condizioni di trasparenza, gli atti amministrativi relativi alla proroga del CdS sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'EA e trasmessi contestualmente all'Autorità.</p>	<p>Annesso 7), oggetto di adeguato monitoraggio e rendicontazione (Misura 25), e la predisposizione del correlato PAD.</p> <p>Ai fini di garantire adeguate condizioni di trasparenza, gli atti amministrativi relativi alla proroga del CdS sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'EA e trasmessi contestualmente all'Autorità.</p>	
<p>Misura 13 – Annesso 4</p>	<p>6. Nell'ambito della RdA, l'EA descrive le modalità di identificazione, valutazione e allocazione dei rischi connessi all'esercizio del servizio oggetto di affidamento e le relative misure di mitigazione. La matrice dei rischi redatta dall'EA è trasmessa all'Autorità contestualmente alla RdA e costituisce parte integrante sia della documentazione che disciplina la procedura di affidamento, sia del relativo CdS. La matrice riporta i riferimenti del CdS in cui sono disciplinati gli adempimenti contrattuali connessi ai rischi individuati.</p>		<p>La disciplina definita dal combinato disposto della Misura 13 e dell'Annesso 4 (trattati quindi qui congiuntamente) in materia di allocazione dei rischi si sostanzia nel gravare l'IA di tutti i rischi mappati, fin anche senza alcun rilievo del fatto che i relativi fattori rientrino o meno nel controllo del prestatore.</p> <p>Se è vero che la disciplina comunitaria di riferimento non può essere intesa nei termini di rigido vincolo a che sia garantita al prestatore la integrale ed automatica copertura delle dinamiche inflattive e comunque delle variazioni incrementalmente dei costi operativi, non pare nemmeno corretta né utile una disciplina che allochi qualsiasi rischio in capo all'IA.</p> <p>Peraltro, ragioni di equilibrio vogliono anche che, come costantemente evidenziato dalla giurisprudenza comunitaria, le compensazioni dell'IA siano determinate in rapporto all'estensione e consistenza dei rischi allocati in capo all'IA, mentre un tale parametro non appare valorizzato dalle misure allo stato proposte in consultazione.</p> <p>Si evidenzia ancora come una disciplina di allocazione del rischio squilibrata a carico dell'IA si traduca</p>

			inevitabilmente in un disincentivo agli investimenti: il presidio di rischi impropri transiterà necessariamente da una minor propensione all'assunzione di rischi propri, con effetti distorsivi/negativi sulla qualità ed efficacia dei servizi.
Misura 14	<p>2. Il PEF simulato è finalizzato a determinare il corrispettivo a base d'asta, verificare l'equilibrio economico-finanziario del CdS per l'intera durata dell'affidamento, nonché consentire il confronto con le offerte presentate da ciascun PG; tale PEF è elaborato assumendo come elemento di riferimento il costo standard di cui al d.m. 28 marzo 2018, n. 157 (di seguito: d.m. 157/2018), con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti territoriali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Limitatamente al trasporto ferroviario, per la promozione dell'efficienza del settore, si tiene conto dei parametri di efficienza operativa di cui alla delibera ART n. 120/2018</p>	<p>2. Il PEF simulato è finalizzato a determinare il corrispettivo a base d'asta, verificare l'equilibrio economico-finanziario del CdS per l'intera durata dell'affidamento, nonché consentire il confronto con le offerte presentate da ciascun PG; tale PEF è elaborato assumendo come elemento di riferimento il costo standard di cui al d.m. 28 marzo 2018, n. 157 (di seguito: d.m. 157/2018); con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti territoriali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Limitatamente al trasporto ferroviario, per la promozione dell'efficienza del settore, si tiene conto dei parametri di efficienza operativa di cui alla delibera ART n. 120/2018. Il PEF simulato è incluso tra i documenti di gara/nel set minimo di informazioni fornito ad ogni PG a norma dell'Annesso 6.</p>	<p>La precisazione che si propone di eliminare appare variamente interpretabile e, quindi, di applicazione non univoca/fonte di squilibri.</p> <p>In merito all'ostensione del PEFS ci si riporta a quanto più sopra indicato.</p>
Misura 22	<p>1. L'EA disciplina nella documentazione di gara la predisposizione da parte di ciascun PG di un PEF di gara,</p>	<p>1. L'EA disciplina nella documentazione di gara la predisposizione da parte di ciascun PG di un PEF di gara, contenente la proiezione dei costi e dei ricavi, degli</p>	<p>Come già osservato, nel caso di affidamento competitivo l'adeguatezza della compensazione è garantita, a monte, dai parametri di redazione del PEFS e dalla competizione.</p>

	<p><i>contenente la proiezione dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei flussi finanziari per il periodo di durata contrattuale, secondo gli schemi di cui ai numeri 1-4 e relative indicazioni metodologiche dell'Annesso 5 e tenuto conto dell'allocazione dei rischi di cui all'Annesso 4</i></p>	<p><i>investimenti e dei flussi finanziari per il periodo di durata contrattuale, secondo gli schemi di cui ai numeri 1-4 e relative indicazioni metodologiche dell'Annesso 5 e tenuto conto dell'allocazione dei rischi di cui all'Annesso 4</i></p>	<p>In coerenza con ciò, lo stesso Regolamento CE 1370/07 prevede che il modello riprodotto dall'Annesso 5 unicamente per gli affidamenti non competitivi (diretti/in house).</p> <p>Non si ravvisa, pertanto, ragione per l'applicazione dei detti vincoli anche agli affidamenti competitivi e, in particolare, anche al PEFC dell'IA (dal che la proposta di revisione anche dell'art. 17 della delibera 154/2019).</p> <p>Tra l'altro, a norma dell'Annesso 8b), il PEFS degli affidamenti non competitivi dovrebbe risultare da un'attività di negoziazione tra EA e IA, e quindi ben si comprende la necessità di ulteriore presidio dell'assenza di sovracompenzazioni.</p> <p>Ancora, estendere agli affidamenti competitivi i vincoli riportati in Annesso 5, significa sia porre un limite alla competizione, sia disincentivare gli investimenti, con negative ricadute proprio sulla qualità del servizio.</p>
<p>Misura 25</p>	<p><i>5. I predetti dati, informazioni e documenti rientrano nella titolarità dell'EA e, al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione contrattuale, sono pubblicati sul sito web istituzionale dello stesso, con particolare riferimento a: a) CdS in vigore; b) le Carte della qualità dei servizi in vigore; c) i risultati delle indagini di Customer Satisfaction; d) i principali indicatori di natura economica, tecnico-gestionale e qualitativa previsti dal CdS; e) il livello annuale degli investimenti</i></p>	<p><i>5. I predetti dati, informazioni e documenti rientrano nella titolarità dell'EA e, al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione contrattuale, sono pubblicati sul sito web istituzionale dello stesso, con particolare riferimento a: a) CdS in vigore; b) le Carte della qualità dei servizi in vigore; c) i risultati delle indagini di Customer Satisfaction; d) i principali indicatori di natura economica, tecnico-gestionale e qualitativa previsti dal CdS; e) il livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento.</i></p>	<p>Si propone di tornare alla formulazione originaria, siccome l'inserzione sottoposta a consultazione, considerata come riferita agli affidamenti competitivi, risulta di interpretazione non univoca, appare non necessaria (anche, ma non solo, considerate le previsioni di cui al successivo punto 7), non rispondente ad uno specifico interesse</p>

	<p><i>effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento.</i></p> <p><i>7. L'EA pubblica annualmente sul proprio sito web istituzionale la relazione sull'andamento economico, dell'efficienza, della qualità e del rispetto degli OSP indicati nel CdS, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 del d.lgs. 201/2022. La suddetta relazione include gli esiti delle attività di monitoraggio di cui alla presente Misura, con riferimento particolare agli indicatori di natura economica, tecnico-gestionale e qualitativa previsti nel CdS e agli investimenti effettuati, e in relazione agli obiettivi di cui alla Misura 16</i></p>	<p><i>7. L'EA pubblica annualmente sul proprio sito web istituzionale la relazione illustrativa degli esiti della ricognizione sull'andamento economico, dell'efficienza, della qualità e del rispetto degli OSP indicati nel CdS, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, comma 2 del d.lgs. 201/2022. La suddetta relazione include gli esiti delle attività di monitoraggio di cui alla presente Misura, con riferimento particolare agli indicatori di natura economica, tecnico-gestionale e qualitativa previsti nel CdS e agli investimenti effettuati, e in relazione agli obiettivi di cui alla Misura 16</i></p>	<p>pubblico (rispetto ai livelli di servizio e parametri di qualità altri appaiono gli indicatori utili e già mappati), ed altresì in conflitto con la riservatezza industriale/commerciale del prestatore.</p> <p>Si propone formulazione che pare maggiormente aderente al dettato normativo di riferimento (anche onde evitare il rischio di conflitti con la riservatezza industriale/commerciale da garantire ai prestatori in un contesto competitivo).</p> <p>Si valuti altresì se richiamare i più pregnanti obblighi di trasparenza relativi agli affidamenti non competitivi, in linea con il principio comunitario per il quale “<i>i contratti di servizio pubblico aggiudicati direttamente dovrebbero essere soggetti a una maggiore trasparenza</i>”.</p>
<p>Misura 26.2</p>	<p><i>2. A tale scopo, l'EA definisce nel CdS tempi e modi per la predisposizione da parte dell'IA di un PEF aggiornato al termine di ciascun periodo regolatorio (PEF consuntivo), contenente le voci di costo e ricavo secondo gli schemi di cui all'Annesso 5, che consenta il confronto con i valori del PEF precedente (PEF preventivo), dando conto in particolare degli investimenti effettivamente realizzati e quantificando le eventuali situazioni di sovracompensazione o sotto-compensazione, evidenziando</i></p>	<p>2. A tale scopo, l'EA definisce nel CdS tempi e modi per la predisposizione da parte dell'IA di un PEF aggiornato (PEF consuntivo), al termine di ciascun periodo regolatorio in relazione agli affidamenti di cui al secondo periodo della Misura 16.2, ed ogni qual volta sia avanzata dall'IA istanza di riequilibrio in relazione agli affidamenti competitivi, contenente le aggiornate voci di costo e ricavo secondo gli schemi di cui all'Annesso 5, che consenta il confronto con i valori del PEF precedente (PEF preventivo), dando conto in particolare degli investimenti effettivamente realizzati e quantificando le eventuali situazioni di sovra-</p>	<p>Si propone formulazione coerente con quanto già osservato a riguardo della Misura 13 e della Misura 22.</p>

	<i>l'incidenza di eventuali fattori esogeni al CdS.</i>	<i>compensazione o sotto-compensazione, evidenziando l'incidenza di eventuali fattori esogeni al CdS.</i> <i>A fronte di dette esigenze/istanze di riequilibrio, l'IA procede nei confronti dell'IA alle adeguate compensazioni, in coerenza con i parametri/criteri di cui al PEFS.</i>	
Misura 26.4	<i>4. Qualora, in esito al confronto di cui al precedente punto 2, si riscontri una sovracompensazione derivante da diminuzione delle voci di costo e/o aumento delle voci di ricavo, l'EA procede al recupero delle somme pagate in eccesso nei precedenti anni del periodo regolatorio oggetto della verifica e alla riduzione del corrispettivo per il successivo periodo regolato.</i>	<i>4. In relazione agli affidamenti di cui al secondo periodo della Misura 16.2, qualora, in esito al confronto di cui al precedente punto 2, si riscontri una sovracompensazione, derivante da diminuzione delle voci di costo e/o aumento delle voci di ricavo, l'EA procede al recupero delle somme pagate in eccesso nei precedenti anni del periodo regolatorio oggetto della verifica e alla riduzione del corrispettivo per il successivo periodo regolato, con le modalità appositamente previste dal contratto di servizio, e procede altresì comunque alle valutazioni e pubblicazioni di cui all'art. 30, comma 5 del D.Lgs 201/2022.</i>	Si propone formulazione coerente con quanto già osservato a riguardo della Misura 13 e della Misura 22, nonché con le previsioni del D.Lgs 201/2022.
Misura 26.5	<i>5. Qualora, in esito al confronto di cui al precedente punto 2, si riscontri una sottocompensazione derivante da aumento delle voci di costo e/o diminuzione delle voci di ricavo, cui non è associato un rischio allocato all'IA ai sensi della Misura 12, l'EA procede, per il periodo regolatorio precedente, all'erogazione delle minori somme rilevate e, per il periodo regolatorio successivo,</i>	<i>5. Qualora, in esito al confronto di cui al precedente punto 2, si riscontri una sottocompensazione derivante da aumento delle voci di costo e/o diminuzione delle voci di ricavo, cui non è associato un rischio allocato all'IA ai sensi della Misura 12, l'EA procede, per il periodo regolatorio precedente, all'erogazione delle minori somme rilevate e, per il periodo regolatorio successivo, all'aumento del corrispettivo oppure alla ridefinizione del perimetro dei</i>	In rapporto alle proposte di revisione del punto 2 della Misura 26, si ritiene non necessario il punto 5 (da confermarsi, invece, nel caso di mancato accoglimento delle dette precedenti proposte di revisione, fermo restando quanto osservato in merito ad una corretta allocazione dei rischi).

	<p><i>all'aumento del corrispettivo oppure alla ridefinizione del perimetro dei servizi o del sistema tariffario, in misura corrispondente a tali minori somme erogate, escludendo, in ogni caso, la possibilità di estensione della durata del contratto oltre la scadenza prevista.</i></p>	<p><i>servizi o del sistema tariffario, in misura corrispondente a tali minori somme erogate, escludendo, in ogni caso, la possibilità di estensione della durata del contratto oltre la scadenza prevista.</i></p>	
Annesso 5a			<p><i>Nelle note allo Schema 2, pagine 3-4 manca la descrizione della nota ***** riferita ai Crediti commerciali</i></p>
Annesso 5b	<p><i>Con riferimento a crediti e debiti, in coerenza con i criteri di determinazione del CIN con la regolazione applicata dall'Autorità in altri settori regolati e al fine di favorire una adeguata valorizzazione dello stesso capitale si è individuata una soglia limite dei crediti iscrivibili a CIN pari al 30% dei costi regolatori ammessi dati dalle voci 3, 5 e 7 dello Schema 1. Tale soglia è da considerare riferita anche ai debiti, pertanto, eventuali debiti idonei a essere inseriti nello Schema 2 ma eccedenti i crediti (rilevati nei limiti del 30% di cui sopra) non dovranno essere contabilizzati con la conseguenza che il valore dei crediti è suscettibile di essere azzerato dai debiti ma questi ultimi non possono incidere</i></p>	<p><i>Con riferimento a crediti e debiti, in coerenza con i criteri di determinazione del CIN con la regolazione applicata dall'Autorità in altri settori regolati e al fine di favorire una adeguata valorizzazione dello stesso capitale si è individuata una soglia limite dei crediti iscrivibili a CIN pari al 30% dei costi regolatori ammessi dati dalle voci 3, 5 e 7 dello Schema 1. Tale soglia è da considerare riferita anche ai debiti, pertanto, eventuali debiti idonei a essere inseriti nello Schema 2 ma eccedenti i crediti (rilevati nei limiti del 30% di cui sopra) non dovranno essere contabilizzati con la conseguenza che il valore dei crediti è suscettibile di essere azzerato dai debiti ma questi ultimi non possono incidere negativamente sul valore dato dalla somma dei costi inerenti ad asset e rimanenze.</i></p> <p><i>Nella redazione del PEFC, i crediti derivanti dalla ritardata erogazione delle quote di corrispettivo e/o delle quote di</i></p>	<p>La revisione proposta tende a non penalizzare l'IA a fronte di ritardati pagamenti nella disponibilità dell'EA o comunque dell'amministrazione pubblica. Resta fermo quanto più sopra osservato a proposito di una diversa disciplina del PEFC e delle pertinenti verifiche in merito alle compensazioni, per gli affidamenti competitivi e non</p>

	<p><i>negativamente sul valore dato dalla somma dei costi inerenti ad asset e rimanenze</i></p>	<p><i>finanziamento degli investimenti o comunque di qualsivoglia ulteriore compensazione dovuta dall'EA non sono considerati ai fini della verifica del rispetto della soglia del 30%. Anche in tal caso la soglia massima dei debiti iscrivibili al CIN rimane pari al 30% dei costi regolatori ammessi dati dalle voci 3, 5 e 7 dello Schema 1</i></p>	<p>competitivi.</p> <p>Si annota altresì che non è presente una correlazione tra calcolo del CIN del PEF simulato e calcolo del CIN presente nella contabilità regolatoria (Misura 12). Occorre allineamento della metodologia</p> <p>Le richiamate voci 3,5 e 7 dello schema 1 appaiono da aggiornare in rapporto ai nuovi schemi di PEF</p>
--	---	--	---